

3. Terzo motivo, relativo a una violazione del principio del rispetto dei diritti e degli interessi legittimi dei privati, che vincola il potere amministrativo in materia di appalti pubblici, nella misura in cui la Commissione ha revocato unilateralmente, per puro arbitrio e senza alcuna motivazione, la citata convenzione, il che è vietato dal principio *pacta sunt servanda*.
4. Quarto motivo, relativo a una violazione del dovere di buona amministrazione, nella misura in cui la Commissione ha revocato detta convenzione in base ad un semplice articolo di giornale, senza procedere a una valutazione sufficientemente approfondita del caso di specie, il che configura un caso di manifesta cattiva amministrazione.
5. Quinto motivo, relativo a una violazione del principio di proporzionalità, nella misura in cui la Commissione ha revocato, senza alcuna motivazione o giustificazione, la suddetta convenzione in risposta alla condanna di un dipendente della ricorrente per reati di falsificazione e di truffa che non riguardavano l'attività di quest'ultima né le funzioni e la competenza della Commissione.

---

**Ricorso proposto il 5 dicembre 2018 — B.D./ EUIPO — Philicon 97 (PHILIBON)**

**(Causa T-717/18)**

(2019/C 54/39)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese*

**Parti**

*Ricorrente:* B.D. — Boyer Developpement (Moissac, Francia) (rappresentante: E. Junca, avvocato)

*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Philicon 97 AD (Plovdiv, Bulgaria)

**Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO**

*Titolare del marchio controverso:* Ricorrente dinanzi al Tribunale

*Marchio controverso interessato:* Marchio dell'Unione europea denominativo «PHILIBON» — Marchio dell'Unione europea n. 9 690 041

*Procedimento dinanzi all'EUIPO:* Dichiarazione di nullità

*Decisione impugnata:* Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 10 ottobre 2018, nel procedimento R 375/2018-4.

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- annullare la decisione della divisione di annullamento del 21 dicembre 2017;
- condannare l'EUIPO alle spese.

**Motivi invocati**

- La commissione di ricorso ha applicato le disposizioni del regolamento 2017/1001, il quale non era in vigore alla data della domanda di annullamento presentata all'EUIPO. La commissione non ha rispettato le condizioni sancite all'articolo 8, paragrafo 5 in combinato disposto con l'articolo 53 del regolamento n. 207/2009;
  - Violazione dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 207/2009.
-